



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Ai gentili Clienti dello Studio

## NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 6/2021

INFORMAZIONE FISCALE



\*\*\*

### OGGETTO: OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI (AMBITO SPORTIVO)

Con la presente Circolare si intende fornire alcuni chiarimenti circa l'obbligatorietà o meno dell'installazione del c.d. Registratore di cassa telematico per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche alla luce dei nuovi obblighi previsti in materia di certificazione ed invio telematico dei corrispettivi in vigore dal 1° gennaio 2020.

Secondo l'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e l'art. 17, comma 1, lett. a) del D.L. 119/2018, dal 1° gennaio 2020 tutti gli esercenti, il cui regime fiscale prevede l'emissione di un documento fiscale (scontrino o ricevuta fiscale) sono obbligati alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri percepiti.

Per la memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi i suddetti esercenti devono dotarsi di un Registratore di cassa telematico.

Nel caso di **Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche**, la sussistenza o meno dell'obbligo di dotarsi di un Registratore di cassa telematico deve essere valutata **in base al tipo di attività esercitata**. Infatti l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino ricorre solo in relazione **all'eventuale attività commerciale svolta da asd o ssd**. Ne consegue che, qualora l'associazione o società sportiva dilettantistica svolga solo attività istituzionale o non commerciale, non sussiste alcun obbligo di emissione e trasmissione di corrispettivi né elettronici né cartacei, proprio in quanto l'ente non ha conseguito proventi di natura commerciale.

Per gli enti sportivi che hanno esercitato l'opzione per il regime forfettario ex Legge 398/1991 poiché effettuano alcune tipiche attività commerciali considerate "connesse" all'attività istituzionale<sup>1</sup>, **sussiste**

<sup>1</sup> Cioè la promozione della disciplina sportiva dilettantistica prevista nello statuto e riconosciuta dal CONI;

l'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 10.5.2019 (già in precedenza vigeva l'esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta).

Pertanto nel caso di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, la sussistenza o meno dell'obbligo di dotarsi di un Registratore di cassa telematico deve essere valutata in base al tipo di attività esercitata:

- per le ASD e SSD che percepiscono unicamente **RICAVI ISTITUZIONALI**: *non sussiste l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che potranno continuare ad essere documentati attraverso una semplice ricevuta non fiscale in formato cartaceo.*
  
- per le A.S.D. e S.S.D. che, oltre all'attività istituzionale, svolgono anche **ATTIVITÀ COMMERCIALE IN REGIME FISCALE AGEVOLATO DI CUI ALLA L. 398/1991**:
  - non sussiste l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per le “attività commerciali connesse agli scopi istituzionali”. Come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E/2018, si considerano **attività commerciali connesse le attività commerciali funzionali all'attività istituzionale** (ad esempio, attività istituzionale svolta nei confronti di terzi, la vendita di gadget pubblicitari, integratori e bevande energetiche, sponsorizzazioni, bar sociale);
  - sussiste l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (e dunque l'obbligo di dotazione di un Registratore di cassa telematico) per le “**attività commerciali NON connesse agli scopi istituzionali**” (quindi non rientranti nel regime di cui alla L. 398/91). Come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E/2018 si considerano attività commerciali non connesse le attività non funzionali all'attività istituzionale (per esempio, il bagno turco, l'idromassaggio, o gli sport non riconosciuti dal Coni).

Le associazioni in regime legge 398/1991 avranno **due vie da seguire**:

La **prima** consiste nel NON effettuare nessuna emissione di scontrino elettronico e successiva trasmissione telematica quando:

1. Ha RICAVI ISTITUZIONALI “puri” ovvero legati esclusivamente alla attività istituzionale dell’associazione.

2. Ha Ricavi istituzionali e RICAVI COMMERCIALI connessi all’attività istituzionale, quali ad esempio i corrispettivi specifici (anche dei soci) e quelli pagati da “non soci” per attività svolte dall’associazione. (Esempi Associazione che incassa quote sociali e quote di partecipazione da parte di soci e non soci)

La **seconda** invece comporta l’obbligo di trasmissione telematica quando:

l’Associazione incassa RICAVI COMMERCIALI non connessi all’attività istituzionale (attività tipica dell’associazione). Tali attività sono quelle tipiche del regime di impresa e fuori dal regime della 398.

La circolare AdE 18/E/2018 prospetta una casistica circa i possibili **proventi commerciali “connessi” alle attività istituzionali di una associazione o società sportiva dilettantistica** e, come tali, **riconducibili all’interno del campo di applicazione della L. 398/1991**.

Per chiarezza riepiloghiamo i concetti essenziali desunti dalla normativa, dalla prassi e soprattutto dalla pratica:

### A) Ricavi istituzionali

Sono considerati **RICAVI ISTITUZIONALI** le quote associative ed i corrispettivi specifici per corsi aventi ad oggetto sport e discipline riconosciuti dal Coni svolti a favore di propri associati/tesserati;

### B) Attività commerciali connesse ai fini istituzionali (anche secondo le indicazioni dell'AdE<sup>2</sup>)

Sono attività connesse a quelle istituzionali:

- l’attività sportiva dilettantistica **rientrante nelle discipline riconosciute dal Coni** svolta nei **confronti di non soci e tesserati**;
- Attività di formazione, didattica, di preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- i proventi derivanti dalla **somministrazione di alimenti o bevande** effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica; somministrazione che costituisce il naturale completamento dell’attività sportiva (integratori, acqua, barrette)<sup>3</sup>;

<sup>2</sup> La predetta circolare 18/E dell’1/8/2018 contiene anche un’elencazione delle attività che, a parere dell’Agenzia delle Entrate, sono commerciali;

- la vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari se effettuata nel contesto dell'attività sportiva<sup>4</sup>; che siano svolte in maniera marginale e al fine di autofinanziare la società sportiva (merchandising, abbigliamento e attrezzatura sportiva).
- le sponsorizzazioni, le cene sociali, le lotterie<sup>5</sup>;
- i servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti etc., purché tali prestazioni siano strettamente finalizzate alla pratica sportiva così come delineata nei programmi dell'organismo affiliante (FSN, DSA, EPS).

### C) Attività commerciali non connesse ai fini istituzionali (anche secondo le indicazioni dell'AdE<sup>6</sup>)

Non sono connesse a quelle istituzionali, e quindi non tassabili con il regime forfettario ex Legge 398/1991, e cioè:

- Attività sportiva dilettantistica nelle discipline non riconosciute dal Coni<sup>7</sup> ovvero Attività commerciali estranee agli scopi tipici dell'ente sportivo dilettantistico;
- Somministrazione di alimenti e bevande **SE NON** effettuata nel contesto dell'attività sportiva e/o in locali separati dal campo di gioco e/o per finalità di concorrenza sul mercato;
- Vendita di materiali sportivi e gadget **SE NON** effettuata nel contesto dell'attività sportiva e/o per fini di concorrenzialità nel mercato<sup>8</sup>;
- Servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti etc. **SE NON** finalizzati alla pratica sportiva così come delineata dai programmi dell'organismo affiliante (FSN – DSA – EPS);
- Sauna, bagno turco, idromassaggio, estetista, centro benessere, asilo.

Da quanto sopra consegue che i proventi derivanti **da attività svolte a favore di soci, associati e tesserati del medesimo organismo affiliante (anche se tesserati per altra ASD o SSD)** non contribuiranno a determinare l'imponibile IRES (purché lo statuto sia conforme alle disposizioni di legge e sia stato presentato il modello EAS), **mentre quelle rivolte ad altri soggetti contribuiranno alla determinazione del reddito imponibile ai fini**

<sup>3</sup> svolte all'interno della struttura ove si svolge l'attività sportiva (e non in spazi lontani da essa o in tempi diversi) e senza l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato.

<sup>4</sup> strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica e rese in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa (ad esempio: Somministrazione alimenti e bevande, materiali sportivi, gadget in occasione dell'evento sportivo);

<sup>5</sup> Attività connesse agli scopi istituzionali di cui al comma 2, articolo 25, L. 133/1999 (2 eventi nell'anno nel limite di 51.645,69 euro)

<sup>6</sup> La predetta circolare 18/E dell'1/8/2018 contiene anche un'elencazione delle attività che, a parere dell'Agenzia delle Entrate, sono commerciali;

<sup>7</sup> Attività commerciali estranee agli scopi tipici dell'ente sportivo dilettantistico, tra cui corsi per attività che non rientrano dell'ambito di discipline svolte dal Coni. Ad esempio, l'Asd calcistica che organizza corsi di ginnastica per anziani o di motricità per bambini;

<sup>8</sup> ad esempio la vendita di beni e servizi utilizzando anche mezzi pubblicitari;

IRES oltre che essere assoggettati ad IVA da determinare, in caso di opzione per la legge 398/91, secondo le modalità forfettarie.

L'analisi dell'attività commerciale dell'ente va quindi svolta e monitorata con la massima attenzione, poiché nel caso siano presenti sia attività connesse che non connesse, si vengono a creare situazioni molto complesse, con la conseguente, necessaria predisposizione della contabilità analitica, la cui applicazione pratica pone in essere non pochi problemi operativi, tra cui in primis la necessaria separazione delle attività ai fini Iva e Ires.

Quanto fin qui riportato, ai fini di una corretta amministrazione, si traduce nei seguenti adempimenti:

1. **ATTIVITA' ISTITUZIONALI** (Abbonamenti, iscrizioni, svolgimento di attività sportiva vedi sopra punto A):

Emissione di "RICEVUTE NON FISCALI", utilizzando la nomenclatura, ovvero non si chiameranno più RICEVUTE NON FISCALI, bensì **RICEVUTE ATTIVITA' ISTITUZIONALE**.

2. **ATTIVITA' COMMERCIALE** (vendita merchandising, integratori e altro vedi sopra punto B)

In questo caso le possibilità sono due:

- I. **Emissione di una FATTURA – NON ELETTRONICA**, quindi senza obbligo di invio allo SDI,
- II. **Emissione di una RICEVUTA FISCALE** – con modifica nella nomenclatura: non dovranno più chiamarsi Ricevute Fiscali, bensì **RICEVUTE ATTIVITA' COMMERCIALE**

Fanno eccezione le prestazioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni che, pur rientrando in questa categoria, sono comunque soggette all'emissione di fattura.

Inoltre la fattura deve essere emessa in tutti quei casi dove è esplicitamente richiesta dall'acquirente, ad esempio ai fini di detrazione fiscale per minore. Ricordiamo che ai fini della **detrazione per minori** è **necessaria la dimostrazione della spesa sostenuta per quote sportive**, tramite un bollettino postale o bancario o carta di credito oppure fattura rilasciata dall'associazione o azienda sportiva. In questi documenti è obbligatorio che sia indicato:

- la ragione o denominazione sociale dell'ente (o nome, cognome, residenza e codice fiscale se si tratta di persona fisica)
- causale del pagamento
- attività sportiva esercitata
- importo corrisposto per la prestazione resa
- dati anagrafici del minore
- codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento

Per le attività vedi sopra punto C, ovviamente, valgono le regole ordinarie di gestione fiscale del provento. Per le c.d. attività commerciali NON CONNESSE quindi risulta necessario predisporre la separazione delle attività ai fini Iva e redditi con adozione della contabilità ordinaria o semplificata.

Concludendo è fondamentale che un Ente analizzi i propri **proventi** e li classifichi in tre “categorie”, rispettivamente con **trattamenti fiscali ed obblighi amministrativi diversi**:

- **Istituzionali** -> non rilevanti ai fini Ires ed Iva con obbligo di rilasciare ricevuta non fiscale solo in caso di incasso in contanti;
- **Commerciali rientranti nel regime forfettario di cui alla L. 398/91** -> Assoggettamento ad Iva ed Ires in maniera forfettaria e non obbligo di certificazione del corrispettivo salvo le eccezioni di cui sopra (*resta anche per questi l'obbligo di rilasciare ricevuta non fiscale solo in caso di incasso in contanti*);
- **Commerciali** -> Pagamento Ires ed Iva con criteri ordinari (Ricavi-Costi; Iva Vendite-Iva Acquisti) con la creazione di un sezionale amministrativo che ne permetta l'elaborazione dei registri Iva e relative dichiarazioni Iva; Obbligo della certificazione del Corrispettivo (*da gennaio 2020 Corrispettivo Telematico, Fattura Elettronica*).

Tutto quanto sin qui rappresentato, si aggiunge che l'esonero dall'obbligo di dotazione di un Registratore di cassa telematico per i soggetti in regime 398/1991 risulta essere temporaneo e cioè previsto in fase di prima applicazione, come sopra descritto, confermato dal D.M. 10 maggio 2019 e, successivamente, dal D.M. 24.12.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2019.

Per quanto ci riguarda sarebbe quindi utile e non ultimo anche pratico, dotarsi già di registratore di cassa ed in ogni caso è assolutamente consigliato dotarsi di un gestionale minimo (tipo App Palestre) perché probabilmente è l'unico modo per gestire tempestivamente tutte queste problematiche gestionali-fiscali anche in regime di esonero.

Cordiali saluti

**A cura di Marco Tomassetti per Studio T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.